

2.2.9 Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo

Secondo quanto fissato dalla lett. i), c. 1, dell'art. 13-bis) del TUIR, sono considerate spese detraibili dall'imposta le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:

- enti o istituzioni pubbliche,
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,


effettuate per la *realizzazione di nuove strutture*, per il *restauro* ed il *potenziamento delle strutture esistenti*, nonché per la *produzione* nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente, entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, nell'entrata dello Stato.

La stessa detrazione è stata accordata per le erogazioni effettuate a favore di altre Istituzioni.

L'art. 25 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 prevede la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti lirici che si trasformano in fondazioni di diritto privato. Per le somme versate come contributo alla gestione delle medesime, nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione, e per le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. In tali casi il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; in caso di mancato rispetto dell'impegno, l'Amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle somme detratte.

L'art. 1, c. 1, della l. 18 febbraio 1999, n. 28 sancisce la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura «La Biennale di Venezia». Per gli importi versati al patrimonio della Società di cultura e quelli previsti come contributo alla gestione della società stessa, il limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento.

Schema di sintesi



Esposizione dell'onere in dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2002

Le spese relative alle erogazioni liberali vanno inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri, per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione. L'onere in questione va indicato con il codice 23.

L'importo deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 23 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

Le erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" vanno anch'esse inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione. L'onere in questione va indicato con il codice 20. L'importo deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 20 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00

2.2.10 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

Ai sensi della lett. i bis), comma 1, dell'art. 13-bis) del TUIR, si considerano *oneri detraibili dall'imposta*:

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, pari a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Si considerano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quelle che operano, secondo le previste attività statutarie, nei settori dell'*assistenza sanitaria*, dell'*istruzione*, della *promozione dell'arte e della cultura*, della *tutela dei diritti civili*, con esclusivo riferimento a finalità di solidarietà nei confronti di soggetti in condizione di particolare svantaggio fisico, economico e sociale.


La qualifica di ONLUS è stata attribuita, di diritto, alle **organizzazioni di volontariato** di cui alla l. 11 agosto 1991, n. 266, alle **organizzazioni non governative** (ONG) riconosciute idonee ai sensi della l. 27 febbraio 1987, n. 49, alle **cooperative sociali** e loro consorzi di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381.

La detrazione, sia per le erogazioni alle ONLUS sia per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante

carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e che il contribuente sia in possesso di una *ricevuta* rilasciata dalla stessa ONLUS, o dalla società di mutuo soccorso, che certifichi il versamento.

Come anticipato, l'art. 138, c. 14, della l. n. 388/2000 consente la determinazione della detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento e nel limite di lire 4.000.000 (€ 2.065,83), delle somme versate a favore della «Missione Arcobaleno» in relazione alle quali il Ministero delle finanze, con la circ. n. 95/E del 2000, aveva negato l'ammissibilità.

Schema di sintesi



Prassi amministrativa

EROGAZIONI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI	Nel caso in cui, nel 1999, siano state effettuate erogazioni in denaro ad ONLUS per un importo complessivo di lire 3.000.000 (€ 1.549,37), le liberalità in denaro destinate nello stesso anno a popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari potranno essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, fino ad un massimo di lire 1.000.000 (€ 516,46).
C.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E, p. 4.1	
ELENCO ONLUS	Ai fini della detrazione in oggetto, è necessario che l'organismo destinatario della liberalità sia identificabile attraverso l'acronimo ONLUS, secondo quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. i) del d.lgs. n. 460/1997, che fa obbligo alla generalità delle ONLUS (escluse quelle di diritto) di utilizzare detto acronimo in tutte le operazioni e manifestazioni di vita.
C.m. 17 maggio 2000, n. 101/E, p. 8.4	
«MISSIONE ARCOBALENO»	Non costituiscono oneri deducibili, o che danno diritto alla detrazione, le erogazioni liberali effettuate a favore della Missione «Arcobaleno» e dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU. (Tali spese sono state ritenute detraibili dall'art. 138 della l. n. 388/2000, N.d.A.).
C.m. 12 maggio 2000, n. 95/E, p. 1.5.3	

Non sono deducibili dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni erogate ad enti impegnati nella ricerca scientifica (ad esempio, lotta contro i tumori, AIDS, distrofia muscolare).

C.m. 3 maggio 1996, n. 108/E

Esposizione dell'onere in dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2002

Le spese in questione vanno inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri, per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione.

L'onere in questione va indicato con il codice 16. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 16 (o nel punto 37 del CUD 2001).

RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00

I contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso nel 2000 vanno inseriti nel Quadro RP «Oneri e spese», Sezione I, *Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%*, al rigo RP17 «Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso» che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso e non per i familiari. L'importo scritto al rigo RP17 deve comprendere anche le spese indicate al punto 39 del CUD 2001 o al punto 38 del CUD 2000.


2.2.11 Erogazioni liberali a favore delle società sportive dilettantistiche

La lett. i-ter), c. 1, dell'art. 13-bis) del TUIR, come modificata dall'art. 37, c. 1 della l. 21 novembre 2000, n. 342, prevede la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91, in favore delle società sportive dilettantistiche. Il versamento deve essere eseguito tramite:

- banca,
- ufficio postale,
- o altre modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.

Circa gli adempimenti connessi alla documentazione dei versamenti che i contribuenti hanno posto in essere nel corso del 2000 – e quindi, anche per l'anno 2001 –, la circ. 16 novembre 2000, n. 207/E rinvia alle modalità già evidenziate nella precedente circ. 8 marzo 2000, n. 43/E, cioè: *conti correnti bancari o postali* intestati alle società sportive dilettantistiche, *carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili* intestati alle società sportive dilettantistiche.

Schema di sintesi



Esposizione dell'onere in dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2002

Le spese in questione vanno inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione. L'onere in questione va indicato con il codice 17.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 17 (o nel punto 38 del CUD 2001).

RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00

2.2.12 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

L'art. 22, c. 1, lett. a) della l. 7 dicembre 2000, n. 383 ha inserito all'interno dell'art. 13-bis) del TUIR una nuova ipotesi di detrazione (del 2001).

Ai sensi della lett. i-quater) dell'art. 13-bis) sopra menzionato, si considerano oneri detraibili, nella misura del 19 per cento, le somme versate a titolo di erogazione liberale in denaro, per un importo non superiore a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,82, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.


Sono considerate associazioni di promozione sociale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della l. n. 383/2000: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi (e i loro coordinamenti e le loro federazioni) costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della l. n. 383/2000: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale: i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che, infine, collegano in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La detrazione è consentita, a partire dal periodo d'imposta 2001, a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite *banca o ufficio postale* ovvero mediante altri sistemi di pagamento quali, *carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili* intestati alle associazioni stesse.

Schema di sintesi



Esposizione dell'onere in dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2002

Le spese in questione vanno inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione. L'onere in questione va indicato con il codice 19.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 19.

RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00


2.2.13 Erogazioni liberali a favore dei partiti e dei movimenti politici

In virtù di quanto disposto dal c. 1-bis dell'art. 13-bis) del TUIR, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e movimenti politici, per importi compresi tra un minimo di lire 100.000, pari a euro 51,65 ed un massimo di lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento bancario o postale a favore di uno o più movimenti politici. Questi possono raccogliere le erogazioni sia per

mezzo di un *unico conto corrente nazionale*, sia per mezzo di *più conti correnti*. La detrazione non spetta se nella dichiarazione dei redditi relativi al 2000 il contribuente che ha effettuato l'erogazione ha dichiarato perdite – di qualunque tipologia – che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

Schema di sintesi



Esposizione dell'onere in dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2001

Le spese in questione vanno inserite nei righi RP15 o RP16 o RP17, che accolgono tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli che trovano naturale collocazione in altri righi della sezione. L'onere in questione va indicato con il codice 15.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 15 (o nel punto 36 del CUD 2001).

RP15	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni)	Codice onere	1	2	,00

2.2.14 Altri oneri detraibili

Fra le altre spese considerate oneri detraibili dall'imposta in misura pari al 19 per cento ricordiamo le seguenti.

Contributi associativi, fino a lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1, della l. 15 aprile 1996, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle famiglie.

Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.

Con il codice 18, sono comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 sempre al codice 18 (o nel punto 39 del CUD 2001).

Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli **enti di prioritario interesse nazionale** operanti

nel **settore musicale**, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 24 (o già comprese nel punto 42 del CUD 2001).

Per li altri oneri detraibili, non espressamente codificati, è attribuito il codice 25. Con questo codice vanno comprese anche le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD 2002 con il codice 25 (o le somme diverse dalle precedenti ed indicate nel punto 42 del CUD 2001). Fra tali tipologie residuali sono comprese le donazioni effettuate da privati (o anche da altri soggetti) all'ente ospedaliero "**Ospedale Galliera**" di Genova, finalizzate all'attività del Registro Nazionale che sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione (art. 8, Regolamento di attuazione, l. 6 marzo 2001, n. 52).

Il totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione del 19 per cento va riepilogato nel rigo RP18. Si riportano le istruzioni ministeriali per la compilazione del suddetto rigo.

TOTALE DEGLI ONERI SUI QUALI CALCOLARE
LA DETRAZIONE

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.

In relazione alle spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di euro 129,11, pari a lire 250.000, eccede euro 15.493,71, pari ad lire 30.000.000) dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3

4

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righe RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei rigi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN13 il 19% di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

2.3 Oneri sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico

Il c. 2 dell'art. 13-bis) del TUIR stabilisce che per gli oneri indicati alle lettere:

- d) spese sanitarie e di assistenza specifica;
- e) spese di istruzione secondaria ed universitaria;
- f) premi di assicurazione sulla vita, premi contro gli infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per legge,

la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone, indicate nell'art. 12 del TUIR, fiscalmente a carico, cioè con redditi propri inferiori a lire 5.500.000 (€ 2.840,51) al lordo degli oneri deducibili.

Si tratta, come noto, dei seguenti soggetti:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali;
- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi anche naturali;
- adottanti;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali,
- affidati ed affiliati.

Per gli oneri di cui alla lett. f), resta fermo il limite complessivo stabilito pari a lire 2.500.000 (€ 1.291,14).

In virtù di quanto introdotto dall'art. 31, c. 2, della l. 21 novembre 2000, n. 342, dal 2000 la detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta ed entro il limite annuo pari a lire 12.000.000 (euro 6.197,48).

Con tale misura, il legislatore ha voluto alleviare gli oneri a carico delle famiglie che si trovano a dover affrontare un periodo di forte disagio per tutto il decorso della malattia.

Il contribuente, per esigenze di semplificazione delle procedure, non può richiedere al sostituto d'imposta di tenere conto di detti oneri in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Per quanto riguarda gli oneri di documentazione di dette spese, sostenute nell'interesse dei familiari, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 1 di questo capitolo.

2.4 Oneri sostenuti da società semplici

Ai singoli soci, in virtù di quanto precisato dal c. 3 dell'art. 13-bis) del TUIR, è riconosciuta proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una *detrazione del 19 per cento* per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- costo specifico o valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che, senza fine di lucro, svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 4.000.000, pari euro 2.065,83, a favore di associazioni di promozione sociale (a partire da quelle effettuate dal periodo d'imposta 2001).

Ai singoli soci è riconosciuta, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, cc. da 1 a 7, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.